

AREA 2

ASPETTI DI NATURA GIURIDICO - NORMATIVA

Nella realtà italiana odierna, sono numerosi gli infermieri che decidono di esercitare l'attività libero professionale (circa 30.635 posizioni attive al 31 ottobre 2013, fonte ENPAPI). È indispensabile, quindi, informare i colleghi e in particolar modo, gli infermieri neolaureati, sull'esistenza di diverse forme di esercizio professionale, ciascuna delle quali potrà meglio rispondere alle proprie potenzialità e soprattutto, tenere conto della tipologia di assistenza che si vorrà erogare e della tipologia di utente/committente. Nell'effettuare la propria scelta, l'infermiere, dovrà valutare non solo le esigenze organizzative personali, ma soprattutto quelle del servizio che vorrà offrire. Dietro ad una scelta di esercizio in forma individuale, si potrà dedurre la volontà del professionista di attuare un'organizzazione semplice di tipo imprenditoriale, interloquendo direttamente con il cliente, ma che nel contempo dovrà possedere un bagaglio esperienziale professionale importante. Dietro alla scelta di esercizio in forma aggregata, si potrà dedurre invece l'orientamento a inserirsi in un'organizzazione anche complessa, che potrà garantire alcuni vantaggi, quali: la possibilità di ripartizione dei costi, la condivisione di spazi e strumenti, la disponibilità di diversi professionisti e di diverse professionalità con specifiche skills, la realizzazione di una migliore gestione d'incarichi, che richiedano continuità assistenziale sul lungo periodo, anche con casi di elevata complessità.

2.1 Forme di esercizio libero professionale

Nell'esercizio in forma individuale, l'infermiere attiva un'interlocuzione diretta con l'utente/committente, che deve necessariamente prevedere una condivisione personale della pianificazione assistenziale e del compenso delle attività svolte. In base a queste caratteristiche d'esercizio, è auspicabile che l'infermiere sia in possesso di una consolidata competenza professionale acquisita precedentemente, al fine di soddisfare con efficacia e sicurezza i bisogni espressi dal committente.

In forma individuale l'infermiere notifica al Collegio provinciale ove è iscritto l'inizio dell'attività professionale entro 30 giorni, trasmettendo:

- scheda anagrafica aggiornata, comprensiva di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 16 comma 7 D.L. 185/2008);
- copia del certificato di attribuzione partita IVA, il cui codice sarà attribuito dall'anagrafe tributaria territorialmente competente;
- copia della domanda d'iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
- recapito professionale e indicazione dell'eventuale ambulatorio/studio.

Ogni variazione dei riferimenti professionali o di natura fiscale, compresa l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione.

Nel caso in cui il libero professionista eserciti in modo non saltuario attività infermieristica in una provincia diversa da quella del Collegio d'iscrizione, è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso il quale esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- il Collegio di iscrizione;
- l'attestazione della trasmissione della documentazione necessaria, inerente l'attività libero professionale, al Collegio di iscrizione.

Sarà cura del Collegio procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

L'esercizio della libera professione in forma aggregata tra più professionisti, può garantire una risposta assistenziale continuativa, complessa e prolungata nel tempo, anche rivolta a più assistiti contemporaneamente. In tale contesto, vista la presenza di più professionisti, possono essere inseriti in maniera sicura ed efficace infermieri neolaureati, al fine di guidarli nell'esercizio libero professionale e nell'acquisizione di esperienza e competenze.

L'esercizio in forma aggregata, viene svolto nel pieno rispetto delle norme civilistiche, fiscali e previdenziali ed in conformità a quanto previsto dalla Legge per le forme aggregative adottate.

Le forme previste in aggregazione sono:

- Studio Associato;
- Cooperativa Sociale;
- Società tra Professionisti.

La denominazione dello Studio Associato - dopo l'abrogazione con l'art. 10, comma 11, Legge 183/2011, della Legge 1815/1939 che lo disciplinava specificatamente - segue, dal punto di vista del funzionamento interno e del regime fiscale, la disciplina civilistica della Società semplice.

Lo Studio Associato che, sotto il profilo deontologico, è sottoposto, così come i suoi membri, alla vigilanza del Collegio, può essere costituito da:

- infermieri liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
- infermieri liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI e liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi a professioni sanitarie le cui rispettive attività siano integrabili a quella infermieristica;
- infermieri liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI e liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale i quali, pur non avendo l'Albo professionale, presentano un profilo professionale previsto da apposite norme statali o regionali, hanno una formazione universitaria, sono dotati di autonomia di esercizio e la loro attività è integrabile a quella infermieristica: ad esempio fisioterapisti ai sensi del D.M. 741/1994.

Lo Studio Associato deve essere costituito almeno con scrittura privata registrata che deve riportare comunque:

- i nomi degli associati;
- la denominazione dello Studio Associato;
- la sede e la durata;
- le norme per il recesso o l'esclusione degli associati;

- i criteri di ripartizione degli utili;
 - le norme regolamentari fra associati (poteri, organi di gestione, criteri di convocazione e partecipazione alle assemblee, etc.) nei confronti dei clienti e nei confronti del Collegio.
- Sono espressamente vietate clausole vessatorie limitative del diritto di recesso, della partecipazione agli utili e alle perdite o alla gestione associativa, e comunque lesive del decoro e della dignità della professione.

Lo Studio Associato notifica al Collegio provinciale la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- elenco degli infermieri associati con l'indicazione degli estremi d'iscrizione all'Albo professionale e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAP);
- elenco degli altri professionisti associati.

Ogni eventuale variazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco degli associati, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Nel caso in cui lo Studio Associato eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del Collegio presso la quale è depositata la notifica di costituzione, esso è tenuto a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- il Collegio di iscrizione;
- l'attestazione della trasmissione della documentazione necessaria, inerente l'attività libero professionale, al Collegio di iscrizione.

Sarà cura del Collegio procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute.

Qualora l'atto costitutivo o lo statuto prevedano la costituzione di un Organo di Amministrazione, tutti gli associati devono disporre della documentazione, nella quale sono determinati:

- il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- i compiti di gestione e amministrazione delegati all'Organo amministrativo e quelli riservati all'assemblea degli associati;
- la durata in carica e le modalità di nomina/revoca dell'Organo amministrativo;
- le modalità di convocazione dell'assemblea degli associati;
- le modalità di ripartizione degli utili.

Ogni eventuale variazione dello statuto e dell'elenco dei soci, nonché l'eventuale cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Collegio provinciale. Qualora si verificassero situazioni lesive del decoro professionale, il Collegio può avvalersi dei propri poteri istituzionali per effettuare direttamente o promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti all'Albo, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni. I singoli associati sono responsabili in solido di tutta l'attività dello studio.

L'infermiere può esercitare la libera professione in forma aggregata anche tramite le Cooperative Sociali di tipo A, regolarmente costituite ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.

La presenza all'interno della Cooperativa di altri professionisti o di figure di supporto all'assistenza infermieristica, non dovrà in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale da parte dell'infermiere.

La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività infermieristica:

- l'atto costitutivo, lo statuto e il regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001;
- la copia del certificato di attribuzione del Codice fiscale e partita IVA;
- l'elenco dei soci infermieri e copia della documentazione attestante la posizione assicurativa (R.C.) e quella previdenziale (ENPAPI);
- il nominativo dell'infermiere responsabile per l'area infermieristica, comprensivo dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (D.L. 185/2008).

Nel caso in cui la Cooperativa eserciti in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio della provincia presso cui esercita:

- l'avvio dell'attività libero professionale;
- il Collegio di iscrizione;
- di aver adempiuto alla trasmissione della documentazione necessaria, inerente l'attività libero professionale, al Collegio di iscrizione.

Sarà cura del Collegio procedere alla verifica delle dichiarazioni ricevute. Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, dovrà essere comunicata al Collegio provinciale e accompagnata da copia degli estratti dei verbali assembleari.

Focus: le Società tra Professionisti

Tra le forme di esercizio libero professionale in forma aggregata, è stato recentemente definito e introdotto un nuovo soggetto giuridico: la Società tra Professionisti (STP), regolamentata dall'emanazione del D.M. 34 dell'8 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013. Già la Legge 183/2011, abrogando il divieto contemplato dall'ormai datata Legge 1815/1939, ha introdotto sulla carta la possibilità di costituire società che avessero per oggetto esclusivo l'esercizio di attività professionali, secondo i modelli societari già esistenti e regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile. Essendo tale modalità di esercizio di recente introduzione e attualmente in fase di sviluppo, si ritiene opportuno dedicare maggiori specifiche inerenti tale forma di esercizio a disposizione degli infermieri liberi professionisti.

In sintesi, quindi, le nuove Società tra Professionisti (STP) possono, per la citata normativa, adottare i seguenti modelli formali presenti nel nostro ordinamento:

- Società di persone (Ss, Snc, Sas);
- Società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Società cooperative.

Si osservi però che, qualunque sia la forma adottata, la ragione sociale dovrà essere integrata con la dicitura "Società tra Professionisti".

Secondo la nuova disciplina, come emerge dalla citata novella e dalle successive modificazioni, poi, nella compagine sociale delle STP, accanto alla presenza dei soci professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, è ammessa anche quella di soci non professionisti, solo per «prestazioni tecniche», di supporto rispetto ai servizi professionali, o per «finalità di investimento». In ogni caso rimane fermo il divieto per i non professionisti di svolgere l'attività professionale. Nella previsione legislativa, relativamente ai soci che possono assumere la qualifica di socio professionista, si precisa altresì che in questa veste possono figurare anche i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso di un titolo di studio abilitante alla professione.

Da ultimo, la disciplina delle Società tra Professionisti ha ricevuto un'ulteriore modifica per effetto dell'articolo 9 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, introdotto in sede di conversione dalla Legge 24 marzo 2012 n. 22 intervenuta essenzialmente su tre punti:

- sui requisiti per la costituzione di una società tra professionisti;
- sui limiti alla partecipazione dei soci aventi finalità d'investimento nel capitale sociale;
- sull'estensione della tutela del segreto professionale anche all'interno di tali società.

In particolare, l'articolo 9 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, ha ulteriormente previsto che:

- se la Società tra Professionisti assume la forma di Società Cooperativa, la stessa deve essere costituita da un numero di soci non inferiore a tre;
- in ogni caso i soci professionisti, per numero e partecipazione al capitale sociale, devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. (Tale previsione, appare finalizzata a garantire la prevalenza dei soci professionisti rispetto agli investitori finanziari puri e a tutelare l'indipendenza dell'attività professionale);
- il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento della società e, in tal caso, il consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritta la società, deve procedere alla cancellazione della stessa dall'Albo. È fatta salva tuttavia l'eventualità che la società provveda a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- la società deve contemplare nell'atto costitutivo la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate;
- sono fatti salvi i diversi modelli societari (ad esempio, le società di ingegneria o le società di avvocati) già previsti dall'ordinamento e le associazioni professionali, quali i "vecchi" Studi Associati, previsti dalla ora abrogata Legge 1815/1939, che continueranno probabilmente a godere di un certo favore da parte della popolazione infermieristica.

Questo dunque l'assetto definitivo della parte normativa della nuova forma societaria. Tuttavia, la messa a regime del sistema non poteva avvenire, come detto in premessa, se non con l'emanazione del richiamato Decreto Ministeriale n.34 del 8 febbraio 2013 che ha fornito una nutrita serie di disposizioni in dettaglio, le più importanti delle quali vengono di seguito esplicitate. Le più salienti integrazioni operate dal regolamento in parola sono riferite al conferimento del-

l'incarico ed alla sua esecuzione.

Significativo sul punto è che la STP, al fine di garantire che tutte le prestazioni infermieristiche siano eseguite da soci in possesso dei requisiti, sin dal momento del primo contatto con il cliente, deve fornirgli precise informazioni su:

- diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia eseguito da uno o più professionisti da lui scelti e comunque, in difetto di scelta, vi sia la garanzia che le prestazioni saranno eseguite solo da professionisti aventi i requisiti;
- eventuale configurabilità di conflitti d'interesse tra cliente e società, data anche la presenza di soci con finalità d'investimento (ad esempio un'impresa di pompe funebri, quale finanziatrice di un gruppo professionale esperto in cure palliative...). A tal fine dovrà essere consegnato al cliente un elenco scritto dei soci professionisti e di quelli finanziatori;
- elenco scritto degli eventuali sostituti del professionista o degli operatori di supporto (per eventuali esigenze sopravvenute e imprevedibili) nell'esecuzione dell'incarico. È fatta salva la facoltà del cliente della STP di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro 3 giorni dalla comunicazione del nominativo dell'operatore di supporto o del professionista sostituto.

Circa i soci finanziatori, secondo il regolamento, essi devono:

- essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità e decoro previsti per l'iscrizione all'Albo professionale del settore di attività della STP;
- non avere riportato condanne penali definitive per una pena uguale o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari.

Tali caratteristiche dei soci finanziatori valgono anche se essi sono società e non persone fisiche, con riferimento ai rappresentanti ed amministratori delle stesse. Un'ulteriore specificità della nuova struttura societaria sta nella doppia iscrizione alla quale la stessa è soggetta: sia in una sezione speciale del registro delle imprese (ex art. 18 e 19 del DPR 7 dicembre 1995 n. 581), sia in una sezione speciale dell'Albo professionale tenuto dal Collegio/Ordine. Nel caso di STP multi-disciplinare (ad esempio, con infermieri e farmacisti od ostetriche, etc.), essa va iscritta presso il Collegio/Ordine della attività individuata in statuto quale "prevalente".

Se la STP non risulta idonea all'iscrizione, prima di procedere al diniego, il Consiglio Direttivo del Collegio professionale deve segnalare le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.

Siamo quindi in presenza di un pervasivo controllo deontologico anche sulla compagine societaria, ossia sulla persona giuridica STP - cosa assolutamente impossibile prima della riforma - che si può concretizzare nel rifiuto di iscrizione all'Albo o nella cancellazione dallo stesso della società, come se si trattasse di un singolo professionista.

Esempio di delibera per l'istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti

DELIBERA N. DEL GG MESE ANNO

"Istituzione della Sezione Speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti"

Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di,

Visto il DLgs CPS 13 settembre 1946, n.233;

Visto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.183;

Visto l'art. 3 del DPR 7 agosto 2012, n.137;

Viste le disposizioni contenute nel DM 8 febbraio 2013, n. 34, "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

DELIBERA

L'istituzione, a partire dalla data del GG MESE ANNO, della Sezione Speciale dell'Albo del Collegio IPASVI della Provincia di, ai sensi dell'art. 8 del DM 8 febbraio 2013, n. 34, per l'iscrizione, con numerazione progressiva separata, delle Società tra Professionisti, con l'indicazione dei dati obbligatori come di seguito specificati:

Provincia iscrizione;

Numero iscrizione;

Data iscrizione;

Data cancellazione;

Data sospensione;

Ragione sociale;

Numero e data iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Sede legale;

Altre sedi secondarie;

Legale rappresentante;

Soci professionisti;

Soci per finalità di investimento;

Oggetto attività professionale prevalente;

Altre attività professionali ricomprese nell'oggetto;

Variazioni, con permanenza dello storico, di status e di tutte le altre informazioni riportate.

Data

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

Esempio di delibera per la definizione della quota dell'Albo delle Società tra Professionisti

DELIBERA N.____DEL GG MESE ANNO

"Quota di pertinenza del Consiglio Provinciale di _____
per le Società tra Professionisti anno ____"

Il Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di _____,

vista la Legge istitutiva (DLgs CPS 233/46), ed in particolare l'art. 4;

visto l'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

visto l'art. 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

viste le disposizioni contenute nel DM 8 febbraio 2013, n. 34, "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

considerato che l'attuale valore della quota di competenza del Consiglio provinciale per l'iscrizione all'Albo delle persone fisiche ammonta ad euro 000,00 ed è stata fissata con la delibera n. 00 del GG MESE ANNO;

ritenuto opportuno definire la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale per l'iscrizione all'Albo delle società tra professionisti nell'importo di euro 000,00 e,

DELIBERA

la quota di pertinenza del Consiglio Provinciale a carico delle società tra professionisti iscritti al Collegio IPASVI per l'anno ____ nel valore pari ad euro ____;
Parimenti è approvata l'immediata esecutività.

Data_____

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

2.2 Principali adempimenti per l'esercizio libero professionale

Iscrizione all'Albo professionale

L'iscrizione all'Albo professionale da parte dell'infermiere, oltre che obbligatoria ai sensi dell'art. 8 del D.L. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 richiamata dalla Legge 1 febbraio 2006 n. 43 è necessaria anche allo scopo di godere del regime di esenzione IVA, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L'iscrizione deve essere effettuata presso il Collegio provinciale di appartenenza il quale, valutata la veridicità degli atti e della domanda, provvede all'iscrizione.

Domanda per la pubblicità sanitaria

La domanda per l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria dovrà essere inoltrata al Collegio di appartenenza dell'infermiere libero professionista, per le forme associative e le Società tra Professionisti anche al Collegio competente, previa compilazione dei documenti che l'Ente dispone per l'iscritto. Per la procedura si fa riferimento alle indicazioni riportate al punto 3.3 del presente **Vademecum**.

Adempimenti relativi alla Partita IVA

L'infermiere libero professionista dovrà aprire la partita IVA quando svolge la sua attività professionale in via abituale e in maniera continuativa.

Per l'apertura della partita IVA in forma singola è necessario:

- collegarsi al sito www.agenziaentrate.gov.it;
- scaricare e compilare correttamente il modello AA9/11 (utilizzato dalle persone fisiche per aprire la partita IVA, comunicare la variazione dati: es. cambio indirizzo residenza o cessazione attività); per i soggetti diversi (società e studi) invece è il modello AA7/10.
- spedire il modello compilato, firmato, corredato da documento di identità con raccomandata A/R o presentarsi all'ufficio IVA di competenza entro e non oltre 30 giorni dall'inizio attività. Si consiglia di avvalersi di un intermediario abilitato (commercialista, tributarista, associazioni di categoria).

Al momento dell'apertura della partita IVA il professionista sanitario dovrà optare per la scelta del regime fiscale al quale vuole aderire:

1. regime fiscale semplificato (o opzione per contabilità ordinaria) in cui sarà soggetto alle aliquote IRPEF vigenti;
2. regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo previsto dall'art. 13 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, c.d. "regime forfettivo";
3. regime fiscale per i contribuenti minimi previsti dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 27 del D.L. 98/2011, c.d. "regime minimi".

Una delle caratteristiche fondamentali per aderire ai regimi di cui ai punti 2 e 3 è la previsione di non superare rispettivamente € 30.987,41 (forfettivo) ed € 30.000,00 (minimi) di compensi da lavoro autonomo annui o ragguagliati ad anno (se l'apertura della partita IVA avviene in corso d'anno).

I regimi di cui ai punti 2 e 3 sono soggetti ad imposta sostitutiva che si attesta a seconda del regime scelto al 10% (forfettivo) o al 5% (minimi) e prevedono l'assenza di obbligatorietà di tenuta della contabilità. Per entrambi i regimi vi sono poi ulteriori, stringenti, regole da rispettare quali: non aver esercitato negli ultimi 3 anni attività artistica, professionale o d'impresa

(anche familiare o in forma associata); la nuova attività da intraprendere non costituisca mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (co.co.co o co.co.pro.); siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi. Per quanto concerne il regime dei "minimi" in particolare non si possono sostenere spese per lavoro dipendente e/o per collaboratori e non si possono acquisire anche mediante appalto, locazione o leasing beni strumentali per un valore superiore a € 15.000 in 3 anni. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi allo Studio Associato si rimanda al capitolo specifico.

Emissione Fatture

Il professionista singolo, una volta che ha ottenuto dall'Agenzia dell'Entrate il numero di partita IVA, potrà iniziare a fatturare le proprie prestazioni di servizi effettuate nei confronti del committente.

I dati obbligatori da inserire nella parcella del professionista:

- data di emissione;
- numero progressivo annuale;
- nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA del professionista che emette la parcella;
- nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed eventuale partita IVA del cliente;
- importo dell'onorario professionale con descrizione della prestazione effettuata in modo dettagliato;
- se si effettuano prestazioni sanitarie la fattura dovrà recare la seguente dicitura: **"Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell' art. 10, punto 18, del D.P.R.633/1972"**. In questo caso, per fattura con importo superiore ad € 70,00 andrà apposta la marca da bollo prevista. Si fa presente che la fattura non è soggetta ad uno schema vincolante; può essere redatta su carta semplice su moduli prestampati o redatta al computer.

Tale fattura deve essere emessa in duplice copia, una delle quali sarà conservata dal professionista che emette la fattura, mentre l'altra sarà consegnata al cliente.

Se il cliente ha una partita IVA si deve applicare in fattura la ritenuta d'acconto del 20%, eccetto il caso in cui il professionista aderisca a regimi fiscali agevolati. In ogni caso il professionista applica la rivalsa previdenziale (ENPAPI) del 4% a carico del cliente, o del 2% se la fattura viene emessa ad Enti Pubblici.

Detraibilità delle prestazioni infermieristiche

Il Collegato alla Finanziaria del 2000 ha introdotto una novità estremamente positiva riguardante il concetto che le prestazioni infermieristiche, alla pari delle prestazioni mediche possono essere detratte, nella misura prevista dalla Legge, la quale richiede la valutazione annuale riferita alle indicazioni delle norme finanziarie emanate dallo Stato.

Elementi caratterizzanti nello statuto - tipo di Studio Associato

Nella stesura dello statuto, i professionisti dovranno prevedere l'inserimento delle seguenti voci:

• Costituzione e denominazione

Ai sensi della normativa vigente sull'esercizio libero professionale è costituito lo Studio

Associato Infermieristico

• Oggetto dell'attività

Esercizio in forma associata di tutte le attività proprie della professione infermieristica riservate o consentite dalla Legge ai liberi professionisti iscritti agli Albi dei Collegi provinciali.

• Sede associativa

• Durata dello Studio Associato

Di solito è illimitata, ma potrà sciogliersi in qualsiasi momento con deliberazione unanime dei soci.

• Doveri degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di conferire nello Studio Associato tutte le attività e tutti gli incarichi che abbiano ricevuto dalla clientela in ordine a prestazioni professionali. Ciascun associato si obbliga a non svolgere né in proprio, né per conto terzi, altre attività che possono essere concorrenziali allo Studio. A tal proposito è possibile prevedere delle penali.

• Responsabilità professionale e patrimoniale

Le responsabilità di natura professionale (genericamente intese) e patrimoniali sono assunte da tutti gli associati, mentre le responsabilità civili derivanti da illeciti penali e le responsabilità disciplinari sono in capo al singolo professionista associato.

• Rappresentanza e amministrazione dello Studio

L'amministrazione ordinaria e la rappresentanza dello Studio di fronte a terzi sono affidate in via disgiunta a ciascuno degli associati. È facoltà dell'assemblea dei soci individuare amministratori o coordinatori che possano meglio gestire attività di funzionamento dello Studio.

• Assemblea degli associati

Gli associati allo Studio costituiscono l'assemblea che è indetta con un preavviso di almeno 5 giorni indicando data, orario, sede della riunione e ordine del giorno delle materie da trattare. L'assemblea è presieduta da un presidente dell'assemblea che nomina un segretario per la verbalizzazione degli argomenti deliberati. L'assemblea è il momento in cui si esprime la volontà di tutti gli associati su tutti gli argomenti che interessano lo Studio. L'assemblea delibera di norma a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

• Rendicontazione annuale

Entro 3 mesi dalla fine di ogni anno solare sarà redatto un conto consuntivo dell'attività svolta con riferimento alle effettive somme incassate. Deducendo dai ricavi complessivi le spese sostenute, si potrà determinare l'utile.

• Ripartizione degli utili

La ripartizione degli utili è definita tra i vari associati in quote percentuali in base all'utile netto dello Studio visto all'effettivo apporto lavorativo di ogni associato. Ogni singolo associato ha diritto a prelevare nel corso dell'anno con modalità concordate tra gli associati una quota fissa o variabile come acconto sugli utili.

• Ammissione di nuovi associati

Collegi che hanno almeno i seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo professionale;
- accreditamento ECM ai sensi di Legge;
- altri criteri specifici definiti.

- Scioglimento del vincolo associativo

Definizione dei criteri per l'uscita di un associato dallo Studio ed adempimenti inerenti per la definizione dello scioglimento del vincolo.

- Scioglimento dello Studio Associato

Lo studio si potrà sciogliere per il verificarsi dei seguenti eventi:

- venuta meno della pluralità degli associati;
- insanabili dissidi tra gli associati;
- deliberazione unanime degli associati.

- Collegio arbitrale

Le eventuali controversie tra associati nascenti dall'applicazione o da interpretazioni dello statuto, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri scelti di comune accordo tra iscritti al Collegio IPASVI o all'Ordine dei dottori Commercialisti. In caso di disaccordo il collegio arbitrale sarà nominato dal presidente del Collegio IPASVI.

Esempio di Statuto Associativo

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

Ai sensi della normativa vigente sull'esercizio della libera professione è costituito tra le parti uno studio denominato "STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO _____".

Qualora uno degli associati cessi a qualsiasi titolo di far parte dello Studio Associato il suo nome verrà eliminato dalla denominazione.

Articolo 2 – Oggetto dell'attività

Lo Studio Associato ha per oggetto l'esercizio in forma associata di tutte le attività proprie (e di quelle che in futuro potranno divenire proprie) della professione di infermiere, riservate o consentite dalla Legge ai liberi professionisti iscritti nel rispettivo Albo Professionale. Esso potrà compiere tutte le operazioni necessarie al raggiungimento dei fini sociali, esclusa nel modo più tassativo qualsiasi operazione o attività commerciale.

Articolo 3 – Sede

Lo Studio Associato ha sede in _____.

La sede potrà essere variata solo con deliberazione dell'Assemblea degli associati; nella stessa forma sarà deliberata l'istituzione di recapiti o di sedi secondarie.

Articolo 4 – Durata dello Studio Associato

La durata dello Studio Associato è a tempo indeterminato; esso potrà tuttavia essere sciolto in qualsiasi momento ai sensi del successivo art. 13. Ciascuno degli associati può recedere dallo Studio Associato, compatibilmente con le esigenze di svolgimento degli incarichi assunti nei confronti degli assistiti, dandone comunicazione scritta. Il recesso

avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, fatta salva la possibilità di svolgimento, a seguito della comunicazione di cui sopra, dell'attività professionale in forma individuale e/o associata.

Articolo 5 – Doveri degli associati

Gli associati si obbligano a conferire nello Studio Associato tutta la loro attività professionale e tutti gli incarichi e mandati che abbiano ricevuto dalla clientela in ordine a prestazioni professionali rientranti nell'oggetto sociale. Ciascun associato si obbliga a non svolgere, né in proprio né per conto di altri o in altra forma associativa, attività concorrenziali con quelle dello Studio Associato. Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati dovranno rendere nota la loro appartenenza allo Studio Associato.

Tutti gli associati sono tenuti, sia singolarmente che come Studio Associato, alla precisa osservanza delle norme di deontologia professionale vigenti. L'associato o gli associati ai quali è stato affidato un incarico sono responsabili nei confronti degli altri della sua corretta esecuzione.

Articolo 6 – Responsabilità professionale e patrimoniale

Le responsabilità professionali e patrimoniali nei confronti dei clienti s'intendono assunte solidalmente da tutti gli associati; ciò anche se formalmente il mandato del cliente sia stato conferito a uno solo di essi. Tutte le responsabilità civili conseguenti a responsabilità penali o disciplinari rimangono personali del singolo associato titolare dell'incarico; le conseguenze economiche di qualsiasi contestazione o controversia saranno a carico dello Studio Associato il quale si rivarrà sul diretto responsabile solo in caso di dolo o colpa grave. Lo Studio Associato provvederà alla copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale mediante la stipulazione di adeguate coperture assicurative.

Articolo 7 – Rappresentanza e amministrazione

L'amministrazione ordinaria e la rappresentanza dello Studio Associato di fronte ai terzi sono affidate in via disgiunta a ciascuno degli associati. Per l'amministrazione straordinaria dovrà provvedere l'assemblea degli associati che, nel dispositivo di delibera, autorizzerà uno o più associati ad agire in nome e per conto dello Studio Associato. La delibera assembleare potrà essere sostituita dalla firma congiunta di tutti gli associati.

Articolo 8 – Assemblea degli associati

Gli associati allo Studio costituiscono l'assemblea, la quale è indetta da qualsiasi membro mediante lettera raccomandata spedita agli altri membri almeno 5 giorni prima della riunione. Nella lettera dovranno essere indicati il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; il luogo della riunione è la sede dello Studio.

L'assemblea si reputa comunque costituita regolarmente in ogni luogo quando siano presenti tutti i membri e se nessuno di essi si oppone. L'assemblea è presieduta da uno dei membri, designato di volta in volta, dagli altri; il presidente nomina un segretario incaricato di verbalizzare la discussione e le delibere conseguenti. Ogni associato ha

diritto a un voto nelle deliberazioni dell'assemblea. L'assemblea esprime la volontà degli associati su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza. Il voto in assemblea deve essere palese. L'assemblea delibera sugli argomenti in discussione con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; è invece richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi degli associati per:

- a) variazione della sede sociale;
- b) scioglimento dello Studio Associato;
- c) modifiche dello statuto.

L'assemblea si riunisce obbligatoriamente in via ordinaria almeno una volta all'anno per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dello Studio.

Articolo 9 – Rendicontazione annuale

Entro 4 mesi dalla fine di ogni anno solare sarà redatto un conto consuntivo dell'attività svolta con riferimento alle somme effettivamente incassate o pagate nell'anno. A tale criterio di cassa si derogherà solo per quanto riguarda l'imputazione dei beni strumentali, dei canoni di locazione finanziaria e delle quote di accantonamento al fondo di trattamento di fine rapporto dei dipendenti per i quali si utilizzerà il criterio della competenza economica. L'utile così determinato sarà ripartito tra gli associati nella misura di cui all'art. 10; ogni associato ha diritto di prelevare a titolo di acconto nel corso dell'anno una quota fissata in via preventiva dall'assemblea degli associati.

Articolo 10 – Partecipazione agli utili

L'utile determinato in sede di approvazione del rendiconto annuale sarà ripartito fra gli associati in funzione dell'attività effettivamente svolta a favore dello Studio Associato. L'assemblea di approvazione del rendiconto approverà anche detti criteri di ripartizione che dovranno essere riportati nell'apposito verbale. Gli associati parteciperanno alle anticipazioni finanziarie necessarie all'inizio dell'attività nonché all'eventuale copertura delle perdite in misura paritaria.

Articolo 11 – Ammissione di nuovi associati

Possono essere ammessi in qualità di associati le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo professionale;
- b) gradimento da parte di tutti gli altri associati.

Articolo 12 – Scioglimento del vincolo associativo

La qualità di associato si perde:

- a) per inadempienza grave dell'associato agli obblighi statuari e/o per mancanza o inosservanza dell'etica professionale;
- b) per cancellazione dall'Albo professionale;
- c) per dimissioni dell'associato da comunicarsi con le modalità di cui all'art. 4;
- d) per morte dell'associato, escluso ogni diritto di subentro da parte degli eredi e fatto salvo in ogni caso ogni loro diritto patrimoniale;

e) per impossibilità di prestare la propria opera professionale per malattia, invalidità o per qualsiasi altra incolpevole causa protrattasi ininterrottamente per oltre 6 mesi.

L'inidoneità temporanea dell'associato, a norma della Legge assicurativa, non può comportare la sua esclusione; è comunque facoltà dello Studio stipulare con compagnie assicurative polizze che garantiscano lo Studio da infortuni, malattie o altri eventi degli associati. L'associato uscente (o i suoi eredi) ha diritto alla liquidazione patrimoniale per l'opera svolta a favore dello Studio Associato sulla base degli utili in corso e della situazione patrimoniale. Qualora trascorsi 3 mesi dalla data di recesso o di decesso non si sia raggiunto un accordo amichevole tra le parti, tale questione sarà sottoposta a collegio arbitrale come previsto dal presente statuto.

Articolo 13 - Scioglimento dello Studio Associato

Lo Studio Associato si scioglie per il verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) venire meno della pluralità degli associati (a meno che l'unico associato decida autonomamente di proseguire nell'attività prevedendo la ricostituzione della pluralità degli associati entro 6 mesi);
- b) insanabile dissidio tra gli associati;
- c) deliberazione degli associati.

Articolo 14 - Collegio arbitrale

Le eventuali controversie tra gli associati o tra gli associati e i loro eredi, nascenti dall'applicazione del presente statuto, saranno decise da un Collegio arbitrale, amichevole compositore, composto da 3 membri scelti di comune accordo tra gli iscritti al Collegio IPASVI o all'Ordine dei Dottori Commercialisti. In caso di disaccordo il Collegio arbitrale sarà nominato su istanza della parte più diligente dal presidente del Collegio IPASVI.

2.3 L'ordinamento dei Collegi IPASVI e il loro ruolo nella libera professione infermieristica

L'espressione "Ordinamento professionale" indica l'organizzazione giuridica di una professione e più particolarmente quel complesso di principi e di norme che disciplinano le strutture, l'azione degli organismi professionali e i rapporti esterni e interni dei professionisti iscritti negli Albi o negli elenchi previsti dalle leggi.

Nel nostro sistema giuridico non tutte le attività professionali svolte liberamente sono disciplinate da siffatti ordinamenti, ma lo sono solamente quelle che adempiono ad un'importante funzione sociale, di volta in volta riconosciuta dal Legislatore.

Altro è il concetto di "Ordine/Collegio professionale": la locuzione indica, infatti, l'insieme dei professionisti iscritti a un Albo o elenco.

Gli organismi Professionali di governo dell'insieme dei professionisti iscritti all'Albo, si occupano di rappresentare la categoria verso l'esterno, promuoverne il prestigio sociale e professionale, conquistarle degli spazi all'interno della società, fornire strumenti e riferimenti professionali

agli iscritti, inviare rappresentanti nelle altre istituzioni e partecipare all'individuazione e definizione delle modalità inerenti la formazione professionale. Oltre alla suddetta funzione di sostegno alla collettività rappresentata, l'Ordine/Collegio professionale assume anche il ruolo di organizzatore e garante del corretto esercizio professionale e in tale veste si occupa di impartire le norme deontologiche agli iscritti, di punire la concorrenza sleale, di vigilare sulle regole consociative e sanzionare i comportamenti deontologicamente scorretti. In seguito all'abrogazione avvenuta nel periodo fascista e relativa costituzione delle corporazioni, gli Ordini professionali furono ricostituiti, con il DLgs C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e suo regolamento di attuazione (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221), al fine di garantire il corretto esercizio professionale nell'ambito sanitario e tutelare il diritto alla salute di colui che esprime bisogni di assistenza. Successivamente la Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, istituì i Collegi IPASVI in ogni provincia italiana, razionalizzando così gli Ordini allora esistenti. Gli Ordini e i Collegi professionali sono da annoverare tra gli Enti pubblici non economici di natura associativa, disciplinati da disposizioni speciali di diritto pubblico, istituiti in funzione strumentale e ausiliaria rispetto ai compiti assunti dallo Stato per il perseguimento e la garanzia dell'interesse dei cittadini alla correttezza dell'esercizio professionale del sanitario. Importante sottolineare che gli Ordini e i Collegi professionali sono Enti ad appartenenza obbligatoria, giacché necessariamente ne fanno parte tutti gli appartenenti alle rispettive categorie professionali, a prescindere dalle forme e modalità di esercizio della attività (dipendente pubblico, dipendente privato o libero professionale). Infatti il DLgs C.P.S. 233/1946 aveva previsto all'art. 8 che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie fosse necessaria l'iscrizione all'Albo integrando la previsione dell'art. 2229 C.C., il quale prevede che la Legge determini le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o elenchi. Con l'art. 2, comma 3, della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, si è definito che per le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale anche per i pubblici dipendenti.

Commette reato di abusivo esercizio della professione, ai sensi dell'art. 348 C.P., colui che esercita - continuamente o occasionalmente, a pagamento o gratuitamente, non importa - senza essere iscritto al relativo Albo, un'attività che deve essere svolta soltanto da soggetti professionalmente qualificati.

Il Collegio IPASVI provinciale, attraverso il Consiglio Direttivo espleta le seguenti funzioni previste dall'art. 3 del DLgs C.P.S. 233/1946:

- compilare e tenere l'Albo del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza del Collegio;
- designare i rappresentanti del Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- cooperare con le autorità locali allo studio e all'attuazione dei provvedimenti che possono interessare il Collegio;
- esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti iscritti nell'Albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

- interpersi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse.

Nell'ambito della libera professione infermieristica i Collegi IPASVI rappresentano la prima interfaccia professionale per l'infermiere che si accinge a intraprendere questa strada. Infatti, l'infermiere regolarmente iscritto all'Albo, dopo aver provveduto all'apertura della partita IVA, dovrà effettuare, entro 30 giorni, presso il proprio Collegio IPASVI di iscrizione, la comunicazione di inizio attività libero-professionale. Contestualmente si provvederà all'iscrizione obbligatoria all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPA-PI), che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di inizio attività. L'Ordine professionale ha prioritariamente anche il mandato di vigilare sul corretto comportamento professionale e deontologico dei professionisti iscritti a tutela del cittadino. L'infermiere libero professionista si inserisce in un contesto che necessita, per la delicatezza della materia in questione, ovvero la salute, di essere vigilato sotto vari profili, quali, ad esempio, la correttezza dei messaggi pubblicitari, la rispondenza ai criteri di accreditamento ECM (in ossequio all'art. 33 della Legge 214/2011), il rispetto della libera concorrenza, della deontologia professionale, etc. Lo scenario del prossimo futuro prevedrà la costruzione dei criteri professionali per l'accREDITAMENTO del professionista infermiere presso il proprio Collegio IPASVI di appartenenza, ovvero la volontà dello stesso infermiere libero professionista di intraprendere un percorso di certificazione della propria professionalità, percorso poi verificato e periodicamente ri-verificato da parte del proprio Ordine di appartenenza, per presentarsi al proprio cliente con la massima garanzia professionale esperibile. Rispetto alle Società tra Professionisti (STP), descritte nel capitolo dedicato, il ruolo del Collegio IPASVI si configura primariamente rispetto alla tenuta dell'Albo speciale delle stesse e delle relative incompatibilità all'iscrizione dello stesso. Le STP, infatti, per poter operare, saranno tenute all'iscrizione nell'apposita sezione speciale dei registri tenuti presso il Collegio IPASVI di appartenenza secondo le modalità descritte nel capitolo 2.1.

Sotto l'aspetto disciplinare e deontologico, infine, il regolamento precisa che:

- il professionista socio rimane vincolato al proprio Codice Deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente;
- la società è responsabile, come tale, secondo le regole deontologiche dell'Ordine nel cui Albo è iscritta;
- la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro Albo rispetto a quello della società e, quindi, nell'ipotesi della STP multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società. Si ribadisce che le società multidisciplinari fanno riferimento all'Ordine relativo all'attività prevalente.